

BGer 2C 448/2009 vom 10. Juli 2009

Bundesgericht, 2009-07-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_448_2009

FR: TF 2C 448/2009 du 10 juillet 2009

IT: TF 2C 448/2009 del 10 luglio 2009

Regeste

IC e IFD 2006 e 2007 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Con sentenza del 17 aprile 2009 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame esperito il 22 febbraio 2009 da A. _____ contro le decisioni emesse il 4 febbraio 2009 dall'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona in materia di imposta cantonale e d'imposta federale diretta 2006 e 2007.

E. 1.2

A. _____ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso datato 3 luglio 2009 e spedito l'8 luglio successivo, nel quale rileva in primo luogo che non ha potuto ossequiare il termine di ricorso di 30 giorni perché oberato di lavoro e dichiara poi di non potere accettare la sentenza cantonale riguardo alla mancata deduzione di determinate spese professionali. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati.

E. 2.1

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. L' art. 45 cpv. 1 LTF prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. L' art. 48 cpv. 1 LTF specifica poi che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera (...) al più tardi l'ultimo giorno del termine.

E. 2.2

Nel caso specifico la sentenza cantonale, datata 17 aprile 2009, è stata intimata il 21 aprile successivo e ritirata dal ricorrente il 24 aprile 2009. Essendo l'ultimo giorno del termine di ricorso il 24 maggio 2009, cioè una domenica, conformemente all' art. 45 cpv. 1 LTF il termine è quindi scaduto il primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 25 maggio 2009. Il presente gravame datato 3 luglio 2009 e spedito l'8 luglio successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.

E. 2.3

Per spiegare la non osservanza del termine di ricorso il ricorrente adduce di non avere potuto agire prima perché, avendo un nuovo impiego dall'inizio del 2009, era oberato di lavoro. Quand'anche si volesse interpretare tale argomentazione come una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque

respinta dato che le spiegazioni fornite non costituiscono un impedimento non colpevole ai sensi della giurisprudenza (su tale nozione cfr. sentenza 1P.123/2005 del 14 giugno 2005, pubblicata in ZBl 107/2006 pag. 390, consid. 1.2 e riferimenti; KATRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Commentario basilese, n. 3 segg. art. 50) e che il ricorso andrebbe comunque dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 3

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF . Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.